

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 239

a iniziativa del Consigliere Volpini

presentata in data 27 settembre 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9: “DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE: 'PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI'”

COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 2018, N. 35: “MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 2003, N. 9 ‘DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE: ‘PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ADOLESCENTI’ E 9 AGOSTO 2017, N. 28 ‘DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONCERNENTI LA PREVENZIONE VACCINALE’”

Art. 1

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2003)

1. Al comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'), così come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 (Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti" e 9 agosto 2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale), le parole: "Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle" sono sostituite dalle parole: "Restano ferme le".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.